



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

- SACCO
- MESSINA
- RIPA
- 
- 
- 
- 

Presidenti e Relatori  
Giudice  
Giudice

ALMIRANTE  
GIANUARIO  
FRANCESCO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 980/2017  
depositato il 03/03/2017

- avverso IRROG.SANZIONI n° TF9IR090000 IVA-ALTRO 2016

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

----- data del provvedimento -----

difeso da:  
PALUMBO MARIA ROSARIA  
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA SNC 84081 CAPACCIO SA

SEZIONE N° 8  
REG.GENERALE N° 890/2017  
UDIENZA DEL 10/10/2017 ore 08:00  
N° 5121/17  
PRONUNCIATA IL: 10/10/17  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL: 16/11/17  
Il Segretario  
G. SEGRETERARIO  
Giancarlo Francino

Svolgimento del processo

Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, con atto notificato, per spedizione in data 31-10-16 a mezzo del servizio postale, all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno propone opposizione, previa sospensione, avverso atto di irrogazione di sanzioni pecuniarie, di cui in epigrafe, notificato in data 5-8-16, ex art. 16, comma 7, D.Lgs.n.472/97, nonché art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.L.n.138/2011, convertito in L.n.148/2011, nella complessiva somma di euro 3.425,24, corrispondente al 50% dell'importo iscritto a ruolo di euro 7.361,83, detratti gli interessi pari ad euro 511,34, come riferito per euro 1.943,04 ad IVA e per euro 1.482,20 ad IRPEF quali imposte dichiarate e non versate, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31-12-2011, da contribuente che si è avvalso del condono ex L.n.289/02, versando solo la prima rata in data 16-5-03, omettendo le rate successive del cui importo iscritto a ruolo è stato intimato il pagamento con cartella esattoriale notificata in data 20-3-08, come da risultanze di atto impugnato quale atto consequenziale ad atto di contestazione notificato il 29-3-16, di cui il contribuente chiedeva l'annullamento con deduzioni difensive presentate il 30-5-16 ex art. 16, comma 4, D.Lgs.n.472/97.

Il ricorrente deduce l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illegittimità conseguente ad omessa notificazione di intimazione di pagamento entro il termine del 31-12-2011 come previsto ex lege quale termine ultimo inderogabile, nonché ad omessa motivazione in ordine alle somme dovute per condono di cui non ha memoria cognitiva specifica, nonché per illegittimità conseguente a violazione dell'art. 20 D.Lgs.n.472/97 in ordine alla verificata decadenza per atto di irrogazione di sanzioni notificato oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione in contestazione "commessa nel 2004", nonché in ordine alla compiuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie.

Il ricorrente deduce, altresì, l'annullamento dell'atto impugnato per illegittimità conseguente a violazione dell'art. 3 D.Lgs.n.472/97 che sancisce la irretroattività di disposizioni sanzionatorie per il fatto commesso prima della loro entrata in vigore nonché il principio del favor rei per cui si applica la legge più favorevole, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e la legge posteriore stabiliscono sanzioni di entità diversa, come da sentenza n. 7145/16 di Cassazione, nonché per illegittimità conseguente a violazione dell'art. 42 DPR.n.600/73 che prescrive, a pena di nullità, la sottoscrizione dell'atto dal capo dell'ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non essendo sufficiente per ritenere legittima la sottoscrizione la sola qualifica di "capo area" o di "capo team", come da sentenze nn. 14626/2000 e 10513/08 di Cassazione.

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, nelle controdeduzioni depositate in data 8-3-17, ribadisce la legittimità e congruità dell'atto impugnato, replicando al dedotto difetto di motivazione con la precisazione di aver dato conto in maniera analitica dei motivi di rigetto delle deduzioni difensive presentate avverso precedente atto di contestazione delle violazioni commesse in ordine al mancato versamento entro il termine ultimo del 31-12-2011, previsto dall'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.L.n.138/11 delle somme condonate con istanza del 14-6-03 ai sensi della L.n.289/02, come iscritte a ruolo ed intimare con cartella esattoriale notificata in data 20-3-08.

L'Ufficio, inoltre, precisa esplicitamente che alcuna decadenza o prescrizione, come implicitamente alcuna retroattività o favor rei, risulta configurabile per specifica sanzione prevista ex detto D.L.n.138/11 che sancisce l'ulteriore sanzione del 50% per violazione relativa all'inadempimento dell'obbligo di versare il debito residuo entro il termine ultimo del 31-12-2011, con conseguente scadenza del quinquennio ex art. 20 D.Lgs.n.472/97 al 31-12-2016 per la notifica sia dell'atto di contestazione sia dell'atto di irrogazione di sanzioni.

Pertanto, acquisita la memoria illustrativa del 29-9-17 di parte ricorrente in ordine al mancato adempimento da parte dell'Ufficio all'onere di provare l'esistenza di valida delega dei poteri di firma dell'atto impugnato, richiesta, a pena di nullità, dall'art. 42, commi 1 e 3, DPR.n.600/73, come già contestata in ricorso, non risultando depositato l'atto organizzativo n. 2/2014, sebbene indicato come giustificativo di firma su delega del direttore provinciale, per cui non si evince il trasferimento dei poteri di firma in capo ai firmatari dell'atto né alcuna altra condizione richiesta per la configurazione di valido esercizio di potere di delega da parte del capo dell'ufficio a favore di altro impiegato della carriera direttiva, come da sentenza n. 15781/2017 di Cassazione;

la Commissione, che già in data 1-7-17 con Ordinanza n. 1378/17, comunicata alle parti, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, riunitasi in data 10-10-17 per la trattazione del ricorso nel merito in udienza pubblica, viste le conclusioni a verbale delle parti presenti, osserva:

Il ricorso, allo stato degli atti acquisiti in giudizio come prodotti da entrambe le parti in causa, è da ritenere fondato nell'eccezione, avente carattere preliminare ed assorbente, non inficiata da alcuna argomentazione contraria di parte resistente, in ordine a carenza di prova di valida delega di firma a sottoscrivere l'atto impugnato da parte dei firmatari dello stesso.

Infatti, come fondatamente rilevato in ricorso e reiterato in memoria illustrativa del 29-9-17 da parte ricorrente, evidentemente a ragion veduta previa verifica degli atti depositati, l'Ufficio non ha prodotto l'atto organizzativo n. 2/2014, che indica la delega del direttore provinciale per la firma dei provvedimenti finali con conseguente omessa indicazione completa nominativa sia dei delegati con relativa qualifica direttiva sia, soprattutto, della specificazione degli atti che i delegati stessi sono autorizzati a compiere in sostituzione del delegante ai fini della sussistenza di valida specifica delega preventiva per atto scritto e motivato ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs.n.165/01.

Consegue che non risulta provato che i firmatari dell'atto di irrogazione di sanzioni di cui è causa fossero muniti di delega di firma per tipologia e limite di valore dell'atto, a fronte di specifico onere incombente a carico dell'Ufficio di provare, in caso di contestazione formulata e reiterata, la sussistenza di delega scritta preventiva, in quanto la sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario diverso da quello competente a sottoscrivere ovvero da parte di funzionario di carriera direttiva non validamente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, comma 1 e 3, DPR.n.600/73, come da sentenze nn. 15781/17, 25017/15, 24492/15, 18758/14, 14942/13 e 17400/12 di Cassazione.

L'onere della prova della sussistenza sia del requisito oggettivo di valida delega sia del requisito soggettivo di impiegato della carriera direttiva del delegato dal capo dell'ufficio, a fronte di specifica eccezione del contribuente, grava in capo all'Ufficio, che nel giudizio di appello ha facoltà ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs.n.546/92 di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la irregolare produzione incompleta in primo grado, come da sentenza n. 12783/2015 di Cassazione.

Il principio di equa ripartizione dell'onere della prova sancito ex art. 2697 c.c. impone al soggetto che vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc. di fatti specifici dedotti da parte ricorrente comporta l'esclusione della necessità della prova relativa ai fini della formazione del convincimento del giudice, come da sentenza n. 1144/2016 di Cassazione.

Né può giovare all'Ufficio il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 7 D.Lgs.n.546/92 al fine di acquisire elementi di prova, sia perché si tratta di documento già in possesso dell'Ufficio sia perché

3

manca il presupposto che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell'onere della prova costituito dall'impossibilità di una delle parti di acquisire documenti in possesso dell'altra, come da sentenze nn.13487/16 e 18758/14 di Cassazione.

Pertanto, allo stato degli atti, l'accoglimento dell'eccezione avente carattere preliminare, inerente la carenza di prova di valida delega a sottoscrivere l'avviso di irrogazione di sanzioni come specificamente impugnato per tale espresso motivo di nullità ex art. 42, comma 1 e 3, DPR.n.600/73, preclude, come ultronea ed inutiliter data ai fini della definizione della presente controversia, ogni ulteriore valutazione di merito sia in ordine agli altri motivi di impugnazione addotti sia in ordine alle controdeduzioni puntuali di parte resistente, nel dichiarato intento di ciascuna delle parti di addivenire all'accoglimento delle proprie istanze conclusive.

Le spese processuali sono, in via meramente equitativa, da compensare in ragione di errore scusabile inerente fatto decisivo della controversia quale giusto motivo ex art. 92, comma 2, cpc.

p.q.m.

La Commissione accoglie il ricorso – spese compensate –

Salerno, 10-10-2017

Il V. Presidente-Relatore